



Dipartimento Pubblica Sicurezza

Servizio Polizia Stradale

Registrato il 10/06/2020

Prot. 300/A/4100/20/115/28



275487

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Emergenza COVID-19.

Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento e del Consiglio del 25 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 165 del 27 maggio 2020, in vigore dal 4 giugno 2020, recante *"misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti"*

Disposizioni del Regolamento 2020/698 che i paesi membri dell'unione europea hanno deciso di non applicare.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

Facendo seguito alla circolare n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020, con la quale, nel dare conto della pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/698, è stato fornito un indirizzo operativo per garantirne la corretta ed uniforme applicazione, si comunica che sulle Gazzette ufficiali dell'Unione europea C 182 I del 2 giugno 2020, C 183 I del 3 giugno 2020 e C 189 del 5 giugno 2020 (allegate in copia alla presente), sono state pubblicate le comunicazioni, da parte di diversi paesi membri, per informare la Commissione europea di aver deciso di non applicare alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698, come previsto dalle norme dello stesso Regolamento.

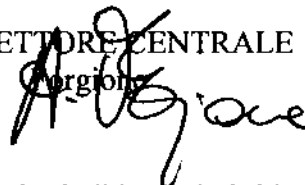
Le decisioni assunte dai paesi dell'Unione suindicati, producono i propri effetti nei confronti dei veicoli immatricolati e sui documenti per la circolazione rilasciati in quei paesi, ed hanno efficacia per la circolazione sull'intero territorio dell'Unione europea, mentre, resta valida l'efficacia delle proroghe per i veicoli e documenti afferenti a paesi che non hanno comunicato nulla¹.

Per comodità di lettura è stato realizzato uno schema, allegato alla presente, nel quale vengono indicate, per ogni singolo Paese, quali sono le proroghe per le quali è stata chiesta la disapplicazione del Regolamento 2020/698.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale.


PS/LR

IL DIRETTORE CENTRALE


G. G. G. G.

¹ Trai Paesi che non hanno comunicato nulla rientra anche l'Italia. Pertanto, i veicoli immatricolati in Italia e i documenti rilasciati in Italia, potranno fruire delle proroghe di cui al Regolamento 2020/698 per la circolazione sull'intero territorio dell'UE.

REGOLAMENTO (UE) 2020/698 - DISPOSIZIONI NON APPLICATE DAGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE

STATO MEMBRO UE	Art. 3 paragr. 1 <i>(Validità patente di guida)</i>	Art. 4 paragr. 1 <i>(Ispezione periodica del tachigrafo)</i>	Art. 4 paragr. 2 <i>(Rinnovo carta del conducente)</i>	Art. 4 paragr. 3 <i>(Sostituzione carta del conducente)</i>	Art. 5 paragr. 1 <i>(Termini controllo tecnico periodico veicolo a motore)</i>	Art. 5 paragr. 2 <i>(Validità certificato di revisione)</i>	Art. 7 paragr. 1 <i>(Validità licenza comunitaria trasporto merci su strada)</i>	Art. 7 paragr. 2 <i>(Validità attestato del conducente)</i>	Art. 8 paragr. 1 <i>(Validità licenza comunitaria trasporto passeggeri)</i>
Austria		X	X	X					
Belgio									
Bulgaria			X	X	X	X	X	X	X
Cipro		X	X	X			X	X	X
Croazia	X				X	X			
Danimarca									
Estonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Finlandia		X			X	X			
Francia					X	X			
Germania									
Grecia					X	X			
Irlanda	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Italia									
Lettonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lituania	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lussemburgo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Malta					X	X	X	X	X
Paesi Bassi					X	X			
Polonia		X			X	X			
Portogallo									
Regno Unito					X	X	X		X
Repubblica Ceca									
Romania		X	X	X	X	X	X	X	X
Slovacchia					X	X			
Slovenia									
Spagna	X	X			X	X	X	X	X
Svezia		X	X	X					
Ungheria					X	X			

Gazzetta ufficiale C 182 I

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
2 giugno 2020

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 182 I/01	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Francia, Pandemia di Covid-19	1
2020/C 182 I/02	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte dei Paesi Bassi, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]	2
2020/C 182 I/03	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Finlandia, Pandemia di Covid-19	3
2020/C 182 I/04	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Croazia, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]	4
2020/C 182 I/05	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Lituania, Pandemia di Covid-19	5
2020/C 182 I/06	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Slovacchia, Pandemia di Covid-19	6

IT

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del
regolamento (UE) 2020/698 da parte della Francia****Pandemia di Covid-19**

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 182 I/01)

Notifica da parte di: Francia

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/, **la Francia ha informato la Commissione in data 28 maggio 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Francia ha deciso di non applicare:

- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte dei Paesi Bassi

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 182 I/02)

Notifica da parte di: Paesi Bassi

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698, i **Paesi Bassi hanno informato la Commissione in data 28 maggio 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che i Paesi Bassi hanno deciso di non applicare:

- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Finlandia

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 182 I/03)

Notifica da parte di: Finlandia

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698, la **Finlandia ha informato la Commissione in data 28 maggio 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Finlandia ha deciso di non applicare:

- articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Croazia

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 182 I/04)

Notifica da parte di: Croazia

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698, **la Croazia ha informato la Commissione in data 29 maggio 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Croazia ha deciso di non applicare:

- articolo 3, paragrafo 1, relativo alla validità delle patenti di guida a norma della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

⁽²⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Lituania

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 182 I/05)

Notifica da parte di: Lituania

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698, **la Lituania ha informato la Commissione in data 28 maggio 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Lituania ha deciso di non applicare:

- articolo 3, paragrafo 1, relativo alla validità delle patenti di guida a norma della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;
- articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;
- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;
- articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell'attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009;
- articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Slovacchia

Pandemia di Covid-19

{Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)}

(2020/C 182 I/06)

Notifica da parte di: Slovacchia

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698, **la Slovacchia ha informato la Commissione in data 29 maggio 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Slovacchia ha deciso di non applicare:

- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT

Gazzetta ufficiale C 183 I

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno

3 giugno 2020

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

- 2020/C 183 I/01 Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Polonia, Pandemia di COVID-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)] 1
- 2020/C 183 I/02 Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Lettonia, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)] 2
- 2020/C 183 I/03 Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte dell'Ungheria, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)] 3
- 2020/C 183 I/04 Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte dell'Estonia, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)] 4
- 2020/C 183 I/05 Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Spagna, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)] 5

IT

2020/C 183 I/06	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte del Regno Unito, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]	6
2020/C 183 I/07	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte dell'Irlanda, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]	7

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del
regolamento (UE) 2020/698 da parte della Polonia****Pandemia di COVID-19**

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag.10)]

(2020/C 183 I/01)

Notifica da parte della Polonia

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698, **la Polonia ha informato la Commissione in data 29 maggio 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Polonia ha deciso di non applicare:

- articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Lettonia

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 183 I/02)

Notifica da parte della: Lettonia

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698, **la Lettonia ha informato la Commissione in data 28 maggio 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Lettonia ha deciso di non applicare:

- articolo 3, paragrafo 1, relativo alla validità delle patenti di guida a norma della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;
- articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;
- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;
- articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell'attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009;
- articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;

⁽¹⁾ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte dell'Ungheria

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 183 I/03)

Notifica da parte di: Ungheria

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, **l'Ungheria ha informato la Commissione in data 29 maggio 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che l'Ungheria ha deciso di non applicare:

- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte dell'Estonia

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 183 I/04)

Notifica da parte di: Estonia

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, **l'Estonia ha informato la Commissione in data 1 giugno 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che l'Estonia ha deciso di non applicare:

- articolo 3, paragrafo 1, relativo alla validità delle patenti di guida a norma della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;
- articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;
- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;
- articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell'attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009;
- articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
- articolo 11, paragrafo 1, relativo al rinnovo delle licenze dei macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾;
- articolo 11, paragrafo 2, relativo all'effettuazione dei controlli periodici cui sono sottoposti i macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

⁽⁶⁾ Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Spagna

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 183 I/05)

Notifica da parte di: Spagna

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, la **Spagna ha informato la Commissione in data 1 giugno 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Spagna ha deciso di non applicare:

- articolo 3, paragrafo 1, relativo alla validità delle patenti di guida a norma della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;
- articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell'attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009;
- articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte del Regno Unito

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 183 I/06)

Notifica da parte di: Regno Unito

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, il **Regno Unito ha informato la Commissione in data 1 giugno 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che il Regno Unito ha deciso di non applicare:

- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;
- articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte dell'Irlanda

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 183 I/07)

Notifica da parte di: Irlanda

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, **l'Irlanda ha informato la Commissione in data 2 giugno 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che l'Irlanda ha deciso di non applicare:

- articolo 3, paragrafo 1, relativo alla validità delle patenti di guida a norma della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;
- articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;
- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;
- articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell'attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009;
- articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT

Gazzetta ufficiale

C 189

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno

5 giugno 2020

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 189/01	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Svezia, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]	1
2020/C 189/02	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte di Cipro, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]	2
2020/C 189/03	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Grecia, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]	3
2020/C 189/04	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Romania, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]	4
2020/C 189/05	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte del Lussemburgo, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]	5

IT

2020/C 189/06	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte dell'Austria, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]	6
2020/C 189/07	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Bulgaria, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]	7
2020/C 189/08	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte di Malta, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]	8

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del
regolamento (UE) 2020/698 da parte della Svezia****Pandemia di Covid-19**

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 189/01)

Notifica da parte di: Svezia

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, **la Svezia ha informato la Commissione in data 2 giugno 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Svezia ha deciso di non applicare:

- articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;
- articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte di Cipro

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 189/02)

Notifica da parte di: Cipro

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, **Cipro ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che Cipro ha deciso di non applicare:

- articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;
- articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;
- articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009;
- articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- articolo 11, paragrafo 1, relativo al rinnovo delle licenze dei macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- articolo 11, paragrafo 2, relativo all'effettuazione dei controlli periodici cui sono sottoposti i macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

⁽⁴⁾ Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Grecia

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 189/03)

Notifica da parte di: Grecia

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, **la Grecia ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Grecia ha deciso di non applicare:

- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Romania

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 189/04)

Notifica da parte di: Romania

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, la **Romania ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Romania ha deciso di non applicare:

- articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;
- articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;
- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;
- articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell'attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009;
- articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte del Lussemburgo

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 189/05)

Notifica da parte di: Lussemburgo

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, il **Lussemburgo ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che il Lussemburgo ha deciso di non applicare:

- articolo 3, paragrafo 1, relativo alla validità delle patenti di guida a norma della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;
- articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;
- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;
- articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell'attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009;
- articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
- articolo 11, paragrafo 1, relativo al rinnovo delle licenze dei macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

⁽⁶⁾ Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte dell'Austria

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 189/06)

Notifica da parte di: Austria

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, **l'Austria ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che l'Austria ha deciso di non applicare:

- articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;
- articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;
- articolo 11, paragrafo 1, relativo al rinnovo delle licenze dei macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- articolo 11, paragrafo 2, relativo all'effettuazione dei controlli periodici cui sono sottoposti i macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Bulgaria

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 189/07)

Notifica da parte di: Bulgaria

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, la **Bulgaria ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Bulgaria ha deciso di non applicare:

- articolo 4, paragrafo 2, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;
- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;
- articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell'attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009;
- articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- articolo 11, paragrafo 1, relativo al rinnovo delle licenze dei macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
- articolo 11, paragrafo 2, relativo all'effettuazione dei controlli periodici cui sono sottoposti i macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

⁽⁵⁾ Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte di Malta

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 189/08)

Notifica da parte di: Malta

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, **Malta ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che Malta ha deciso di non applicare:

- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;
- articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell'attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009;
- articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT